

STATUTO dell' ENTE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERS-MB)

CAPITOLO 1

Scopo, sede e durata

Denominazione

Art. 1.

Con la denominazione “Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio” (ERS-MB) è costituita un’Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.

Scopi

Art. 2.

1. L’ERS-MB ha i seguenti scopi:
 - incentivare la collaborazione tra i suoi membri individuando e sfruttando le sinergie presenti per potenziare la concorrenzialità della regione.
 - fungere da motore dello sviluppo regionale negli ambiti assegnati incrementando la produzione di valore aggiunto e contribuendo al mantenimento e alla creazione di nuovi posti di lavoro.
 - promuovere i beni, i servizi e le risorse della regione e del territorio comprese le aree periferiche.
 - recepire, concepire, lanciare, coordinare e sostenere programmi e progetti di promozione regionale e transfrontaliera.
 - essere ambito regionale di confronto, coordinamento e ricerca del consenso per la realizzazione di progetti e servizi promuovendo la collaborazione fra enti pubblici e privati.
 - svolgere le funzioni assegnate e previste dalla Legge d’applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 (LaPR).
2. Tutte le iniziative intraprese dall’ERS-MB devono essere condotte secondo il criterio di sviluppo sostenibile.
3. L’ERS-MB è gestito in conformità alla Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 e alla Legge cantonale d’applicazione del 24 giugno 2009 e istituisce Agenzie regionali.
4. L’Associazione è senza fini di lucro.

Sede e durata

Art. 3

La sede dell’Associazione è Chiasso. La sua durata è illimitata.

CAPITOLO 2

Membri

Membri

Art. 4

Possono diventare membri gli enti di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro, che perseguono scopi di sviluppo regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio.

Membri di diritto

Art. 4.1

Possono diventare membri di diritto dell'Associazione i Comuni e i Patriziati del Mendrisiotto e Basso Ceresio, che ne fanno richiesta.

Membri promotori

Art. 4.2

- I membri promotori sono i Comuni di Chiasso, Mendrisio, l'Ente del Turismo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, nonché l'Associazione dei Comuni Regione Valle di Muggio, Val Mara e Salorino – RVM.
- I membri promotori si impegnano a finanziare l'ERS-MB per i primi 4 anni.

Sostenitori

Art. 4.3

1. Chiunque può diventare sostenitore dell'Associazione e partecipare all'Assemblea con diritto di parola, ma non di voto.
2. Lo statuto di sostenitore si acquisisce con il pagamento della quota annuale.

Ammissione

Art. 5

1. Le domande di ammissione in qualità di membro sono da inoltrare per iscritto al Comitato esecutivo, il quale formula le proposte di accettazione da sottoporre all'Assemblea.
2. Nella domanda di ammissione, il richiedente si impegna a sottoscrivere le finalità dell'Associazione definite nello statuto, così come il contratto di prestazione con il Cantone relativo all'istituzione e al finanziamento dell'ERS-MB.

Responsabilità

Art. 6

I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall'Associazione, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

Dimissioni, esclusione

Art. 7

1. I Comuni possono dimettersi per la fine di ogni legislatura amministrativa. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato esecutivo con almeno un anno di anticipo, la prima volta per il 2016.

2. Gli altri membri possono dimettersi per la fine di ogni anno civile. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato esecutivo con almeno sei mesi di anticipo.
3. Su proposta del Comitato esecutivo, l'Assemblea può escludere un membro che porta pregiudizio agli interessi dell'Associazione. Per l'esclusione è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti.
4. I membri di diritto non possono essere esclusi, fermo restando il pagamento della quota annuale.
5. La qualità di membro si perde con il mancato pagamento della quota sociale.

CAPITOLO 3

Organizzazione

Organi

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Comitato esecutivo;
- i Revisori dei conti.

Assemblea

Composizione

Art. 9

1. I Comuni associati sono rappresentati di regola da un Municipale nominato dall'Esecutivo per una legislatura amministrativa comunale.
2. Ogni altro Ente membro dell'Associazione designa un suo delegato in seno all'Assemblea.

Riunioni e convocazione

Art. 10

- L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.
- L'Assemblea è convocata per le sedute ordinarie dal Comitato esecutivo.
- L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, entro fine maggio per l'approvazione dei conti d'esercizio e dei bilanci dell'anno precedente, ed entro fine dicembre per l'approvazione del preventivo dell'anno a venire.
- L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente del giorno scelto fra i presenti.
- Eventuali proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere sottoscritte da almeno 1/5 dei membri ed inoltrate per iscritto al Comitato esecutivo, al più tardi cinque giorni lavorativi prima dell'Assemblea.
- I delegati sono convocati individualmente almeno tre settimane prima della data della riunione. Alla convocazione viene allegato l'ordine del giorno.

- Assemblee straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta il Comitato esecutivo lo ritenga necessario, oppure su domanda formulata per iscritto e motivata da almeno 1/5 dei membri aventi diritto di voto. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.
- Qualora motivi di forza maggiore (vedasi a tal proposito la pandemia da Coronavirus del 2020) e/o disposizioni delle autorità impedissero uno svolgimento in presenza dell'Assemblea, la stessa potrà svolgersi anche in forme diverse (virtuale, mista, consultazione e votazione per e-mail).

Competenze

Art. 11

L'Assemblea:

- nomina per una legislatura amministrativa il/la Presidente e gli altri membri del Comitato esecutivo, tenuto conto di un'equa rappresentanza geografica; la loro rielezione è possibile fino a un massimo di tre mandati consecutivi;
- approva i conti di esercizio, il bilancio e il relativo rapporto annuale, dandone scarico al Comitato esecutivo, nonché il preventivo;
- discute gli obiettivi strategici;
- approva le proposte di ammissione e di esclusione dei soci;
- decide sulle proposte del Comitato esecutivo concernenti le quote sociali;
- approva e modifica lo statuto (vedi art. 22);
- scioglie l'Associazione (vedi art. 23).

Diritto di voto

Art. 12

1. I Comuni dovranno disporre della maggioranza dei voti, rispetto agli altri membri. Nel caso in cui tale maggioranza non fosse numericamente più garantita, ogni Comune disporrebbe automaticamente di due o più voti assembleari.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti.
3. Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

Il Comitato esecutivo

Funzione, composizione

Art. 13

1. Il Comitato esecutivo è l'organo direttivo dell'Associazione. Esso assume tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
2. Il Comitato esecutivo rappresenta l'Associazione di fronte a terzi. L'Associazione è vincolata con la firma collettiva a due del/la Presidente o di un altro membro del Comitato e del/la Direttore/trice dell'ERS-MB.
3. Il Comitato è formato da undici persone scelte tra i membri dell'Assemblea, di cui:
 - un delegato del Comune di Chiasso;
 - un delegato del Comune di Mendrisio;

- un membro del Consiglio di Amministrazione dell'Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio (OTRMBC);
 - un membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Comuni Regione Valle di Muggio, Val Mara e Salorino – RVM;
 - un membro designato dalla Commissione regionale Trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM);
 - sei membri nominati dall'Assemblea.
4. I membri dell'Assemblea nominati nel Comitato esecutivo devono essere sostituiti.

Competenze

Art. 14

Il Comitato esecutivo:

- definisce la strategia di sviluppo regionale e gli obiettivi a lungo termine conformemente alle direttive cantonali e federali in materia;
- approva il mandato di prestazione con il Cantone;
- approva le proposte di progetto, decide a chi affidarle (esecuzione propria o incarico a degli esperti esterni);
- formula le proposte di quote sociali e contributi FPR da sottoporre all'Assemblea;
- approva o respinge i progetti proposti da membri e/o da consulenti e/o esperti esterni;
- delibera la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari progetti;
- nomina i collaboratori delle Agenzie regionali, nonché l'ufficio di revisione esterno;
- elabora il concetto delle Agenzie regionali.

Compiti

Art. 15

Il Comitato esecutivo redige un Regolamento interno nel quale sono specificati:

- la modalità di scelta delle proposte sottoposte dai membri e/o da consulenti e/o esperti esterni;
- l'organizzazione delle sedute;
- i compiti e le competenze dei membri del Comitato e della struttura operativa;
- i rapporti con i consulenti esterni;
- le modalità di informazione e comunicazione verso l'esterno;
- le modalità di scelta dei progetti.

Revisori dei conti

Revisori

Art. 16

La revisione contabile deve essere affidata ad un ufficio di revisione esterno.

Struttura operativa

Composizione e organizzazione

Art. 17

Per raggiungere gli scopi prefissati, l'ERS-MB si avvale delle Agenzie regionali.

CAPITOLO 4 Risorse finanziarie

Risorse finanziarie

Art. 18

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- dal contributo costitutivo dei membri promotori;
- dalle quote sociali dei membri (vedi art. 19.1): Comuni, Enti, Associazioni e sostenitori;
- dai contributi del Cantone;
- da altri finanziamenti derivanti da sponsorizzazioni, donazioni o attività di gestione corrente, ecc..

Quote

Art. 19

1. Finanziamento ordinario

- La quota d'adesione annua per i Comuni, calcolata in base al numero di abitanti, è fissata dall'Assemblea su proposta del Comitato esecutivo.
- La quota d'adesione per gli altri Enti, Associazioni e per i sostenitori è fissata dall'Assemblea su proposta del Comitato esecutivo.

CAPITOLO 5 Disposizioni finali

Disposizioni complementari

Art. 20

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile svizzero ed in particolare agli articoli 60 e seguenti.

Controversie

Art. 21

Per eventuali controversie, il foro competente è Mendrisio Sud.

Modifica degli statuti

Art. 22.

Le modifiche del presente statuto da parte dell'Assemblea devono figurare all'ordine del giorno e richiedono la presenza dei 2/3 dei soci. L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 23.

- Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'Assemblea generale, convocata espressamente per tale scopo e alla presenza di almeno 2/3 dei soci. L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.
- In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà destinato a una o più istituzioni al beneficio dell'esenzione fiscale.

Entrata in vigore

Art. 24.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva dell'associazione tenutasi a Chiasso, nella Sala del Consiglio comunale, il 19 maggio 2010 ed entra immediatamente in vigore.

Modifiche:

Modifica del testo approvato dall'Assemblea il 17.03.2011

Art. 4.1 Membri di diritto

- Aggiunta "...dei Patriziati del Mendrisiotto e Basso Ceresio, che ne fanno richiesta."

Ratifica del Consiglio di Stato dell'11 maggio 2011

Modifiche del testo approvate dall'Assemblea il 23.05.2013

Art. 13.3 Il Comitato esecutivo

- Aggiunta di due membri supplementari in seno al Comitato Esecutivo (da nove a undici)
- modifica testo: "in rappresentanza di" a "membro di"
- modifica testo: "un membro del Consiglio di Amministrazione di"
- modifica testo: "un membro del Consiglio Direttivo di"
- aggiunta testo: "un membro designato dalla Commissione regionale Trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (CRTM);"
- modifica testo: "sei membri nominati."

Modifica del testo approvata dall'Assemblea il 17.05.2018

Art. 23.2 Scioglimento dell'associazione

- Modifica testo: "In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio sarà destinato a una o più istituzioni al beneficio dell'esenzione fiscale."

Modifiche del testo approvate dall'Assemblea il 17.11.2021

Art. 2.1 Scopi

- riformulazione testo: "L'ERS-MB ha i seguenti scopi:
- incentivare la collaborazione tra i suoi membri individuando e sfruttando le sinergie presenti per potenziare la concorrenzialità della regione.
- fungere da motore dello sviluppo regionale negli ambiti assegnati incrementando la produzione di valore aggiunto e contribuire al mantenimento e alla creazione di nuovi posti di lavoro.
- promuovere i beni, i servizi e le risorse della regione e del territorio comprese le aree periferiche.

- recepire, concepire, lanciare, coordinare e sostenere programmi e progetti di promozione regionale e transfrontaliera.
 - essere ambito regionale di confronto, coordinamento e ricerca del consenso per la realizzazione di progetti e servizi promuovendo la collaborazione fra enti pubblici e privati
 - svolgere le funzioni assegnate e previste dalla legge d'applicazione della legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 (LaPR)"
- Art. 9.1 Composizione
- aggiunto testo "di regola"; "I Comuni associati sono rappresentati di regola da un Municipale nominato dall'Esecutivo per una legislatura amministrativa comunale."
- Art. 10 Riunioni e convocazione
- tolto testo "per iscritto", "I delegati sono convocati individualmente ~~per iscritte~~ almeno tre settimane prima della data della riunione. Alla convocazione viene allegato l'ordine del giorno.
 - aggiunto testo: "Qualora motivi di forza maggiore (vedasi a tal proposito la pandemia da Coronavirus del 2020) e/o disposizioni delle autorità impedissero uno svolgimento in presenza dell'Assemblea, la stessa potrà svolgersi anche in forme diverse (virtuale, mista, consultazione e votazione per e-mail)."
- Art. 12 Diritto di Voto
- aggiunto testo "4. Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano."
- Art. 13 Funzione e composizione del Comitato Esecutivo
- riformulazione testo "un membro dell'Esecutivo del Comune" a "un rappresentante del Comune"
 - modifica testo "Ente del Turismo del Mendrisiotto e Basso Ceresio "a Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio (OTRMBC)."
- Art. 14 Competenze del Comitato Esecutivo
- riformulazione testo "tasse annuali" a "quote sociali e contributi FPR".
- Art. 18 Risorse finanziarie
- tolto testo "(vedi art. 19.2)"
 - modifica testo "dalle quote dei membri: Comuni, Enti e sostenitori" a dalle quote sociali dei membri (vedi art. 19.1): Comuni, Enti, Associazioni e sostenitori."
- Art. 19.1 Quote Finanziamento ordinario
- modifica testo: "La quota d'adesione annua per i Comuni è calcolata in base al numero di abitanti e fissata dall'Assemblea" a "La quota d'adesione annua per i Comuni, calcolata in base al numero di abitanti, è fissata dall'Assemblea su proposta del Comitato esecutivo".
 - modifica testo "La quota d'adesione per gli altri Enti e per i sostenitori è fissata dall'Assemblea" a "La quota d'adesione per gli altri Enti, Associazioni e per i sostenitori è fissata dall'Assemblea su proposta del Comitato esecutivo".
 - tolto testo "Finanziamento straordinario"
 - I Comuni di Chiasso e Mendrisio, in qualità di poli regionali, partecipano ognuno con un contributo costitutivo di socio promotore dell'ammontare di fr. 160'000.-- (ossia fr. 40'000.-- anno / polo).
 - L'Ente del Turismo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, in qualità di ente attivo su tutto il territorio, partecipa con un contributo costitutivo di socio promotore dell'ammontare di fr. 40'000.-- (ossia fr. 10'000.-- / anno).
 - La RVM, in qualità di ente territoriale ed ex-Regione LIM, partecipa con un contributo costitutivo di socio promotore dell'ammontare di fr. 40'000.- (ossia fr. 10'000.-- / anno)."
- Art. 21 Controversie
- aggiunta testo "Per eventuali controversie, il foro competente è Mendrisio." a "Per eventuali controversie, il foro competente è Mendrisio Sud"